

Delibera n. 24/2020

Avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per violazione del medesimo decreto legislativo n. 112/2015, relativamente al Prospetto Informativo della Rete ("PIR") 2020 dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra.

L'Autorità, nella sua riunione del 30 gennaio 2020

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità"), ed in particolare il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione) come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito anche: "d.lgs. 112/2015"), ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono: *"1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura"*;
- l'articolo 37, commi 3 e 14, lettera a), ai sensi del quale *"L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo*

dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecunaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;

- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'Allegato VII della citata direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, e, in particolare, l'Allegato A;
- VISTO** l'articolo 47, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 121/2018, del 6 dicembre 2018, recante *“Accesso all’infrastruttura ferroviaria regionale umbra e determinazione dei relativi canoni di accesso”*, nonché l'Allegato A alla stessa, con la quale è stato stabilito un quadro regolatorio minimo per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria regionale umbra;
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015;
- CONSIDERATO** in particolare, che l'Allegato A della citata delibera n. 121/2018 prescrive, tra l'altro, che il gestore: *“a) in relazione alle condizioni di accesso all’infrastruttura, osserva quanto previsto nel capitolo 2 dell’ultima edizione pubblicata del PIR di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; b) provvede all’allocazione della capacità dell’infrastruttura adottando le modalità e i termini previsti nel capitolo 4 dell’ultima edizione pubblicata del PIR di RFI; c) assicura l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, agli impianti di servizio ed ai servizi forniti in tale ambito, nonché ai servizi complementari ed ausiliari, con le modalità e nei termini previsti nel capitolo 5 dell’ultima edizione pubblicata del PIR di RFI”*;
- TENUTO CONTO** che, dal 1° luglio 2019, RFI è subentrata alla società Umbria Tpl e Mobilità S.p.A. quale Gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale umbra;
- VISTA** la nota del 9 agosto 2019 (acquisita, in pari data, agli atti dell'Autorità con prot. 9509/2019), con la quale RFI ha comunicato alle imprese ferroviarie titolari di licenza, alle Regioni, alle Province autonome e ai soggetti titolari di accordi quadro l'avvio della fase di consultazione sulla prima bozza del PIR 2020 dell'infrastruttura regionale umbra, pubblicata sul sito istituzionale della stessa RFI, con termine per l'invio di osservazioni fissato al 13 settembre 2019;
- VISTA** la nota del 9 ottobre 2019 (prot. ART 12105/2019), con la quale, in relazione alla prima bozza di PIR 2020 trasmessa da RFI con la menzionata nota prot. ART 9509/2019, fatte

salve le valutazioni sui contenuti della bozza finale, da trasmettere entro le tempistiche previste per il PIR riferito all'infrastruttura ferroviaria nazionale (15 ottobre 2019), l'Autorità ha: i) rilevato la mancata indicazione nella bozza in consultazione delle informazioni economiche sui canoni di accesso e sull'utilizzo dell'infrastruttura e sui corrispettivi per i servizi ad essa connessi, ii) evidenziato la necessità di indicare nella bozza finale del PIR le citate informazioni, con particolare riferimento alla proposta del sistema di canoni di accesso all'infrastruttura e ai servizi, da formulare coerentemente ai criteri di cui all'Allegato A alla delibera n. 121/2018, con contestuale trasmissione della documentazione contabile afferente alla proposta del sistema di canoni e tariffe, secondo quanto previsto al punto 1, lettera c), della delibera n. 121/2018;

- VISTA** la nota di riscontro del 20 dicembre 2019 (acquisita agli atti dell'Autorità con prot. 16538/2019), con la quale RFI ha trasmesso all'Autorità la bozza finale del PIR 2020 – rappresentando di non aver ricevuto osservazioni in fase di consultazione – e, in allegato, il *“documento metodologico di cui al punto 1, lettera c), della Delibera ART n. 121/2018 relativamente agli orari di servizio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021”*. In proposito RFI ha precisato, inoltre, che, *“in considerazione dell’iter di pubblicazione del PIR in oggetto”*, riteneva *“opportuno considerare i medesimi contenuti del testo del PIR 2020 validi anche per l’orario di servizio 2020/2021, ad eccezione dei canoni e tariffe per i servizi riferiti a tale ultimo orario, contenuti nella relazione allegata, e le indicazioni e prescrizioni contenute nella delibera n. 151/19 afferenti il PIR 2021”*;
- VISTA** la pubblicazione, sul sito web del Gestore, della bozza finale del PIR 2020 e del menzionato *“documento metodologico”*, avvenuta lo stesso 20 dicembre 2019, contestualmente alla trasmissione della suddetta documentazione all'Autorità;
- CONSIDERATO** che l'elaborazione del PIR è funzionale a definire e a rendere pubblici i criteri e le condizioni di accesso alla infrastruttura ferroviaria regionale umbra, anche nell'interesse di potenziali imprese ferroviarie interessate, previa valutazione dell'Autorità, alla quale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 112/2015, detta documentazione deve essere trasmessa tempestivamente, affinché possa formulare indicazioni e prescrizioni, propedeutiche alla successiva pubblicazione;
- RILEVATO** che il Gestore non ha adempiuto a tale obbligo, nonostante espressa sollecitazione dell'Autorità, resa con nota prot. ART 12105/2019. Esso, infatti, ha: trasmesso all'Autorità la bozza definitiva di PIR 2020, unitamente al menzionato *“Documento metodologico”*, solo in data 20 dicembre 2019, ben oltre il termine fissato con la suddetta nota prot. ART 12105/2019; proceduto, lo stesso 20 dicembre 2019, alla pubblicazione della citata documentazione sul proprio sito web;
- VISTA** la relazione predisposta dall'Ufficio, in particolare in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all'avvio del procedimento sanzionatorio;
- CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione in atti, sembra emergere la violazione da parte di RFI dell'articolo 14, commi 1, del d.lgs. 112/2015;
- RITENUTO** pertanto, che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del d.lgs. 112/2015, per il

tardivo adempimento all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. l'avvio, nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di un procedimento, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per violazione dell'articolo 14, comma 1, del medesimo d.lgs. 112/2015;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, per la violazione di cui al punto 1, una sanzione amministrativa pecuniaria, impregiudicati gli effetti della reiterazione, fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000,00, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettere a) e d), del d.lgs. 112 del 2015;
3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argiolas, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autoritatrasporti.it, tel. 011.19212.587;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autoritatrasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata;
7. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
8. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
9. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Torino, 30 gennaio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)